

Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 16 del 26/04/2022	Regolamento TARI 2026 modificato
Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Casteggio, della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.	Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Casteggio, della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani. 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2 – Definizione e classificazione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;	Art. 2 – Definizione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, dal Regolamento per il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. La definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e; g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; i) i veicoli fuori uso. 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.	
Art. 3 – Istituzione della Tari 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale. 2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) come recepite dal presente Regolamento. 3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.	Art. 3 – Istituzione della Tari 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale. 2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto delle delibere di Arera. 3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 4 – Presupposto oggettivo della Tari 1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del	Art. 4 – Presupposto oggettivo della Tari 1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale.

territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione. 2. Si intendono per: a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte: superfici prive di "locali" di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, campeggi, dancing, cinema all'aperto e posti auto scoperti iscritti a catasto; c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. 4. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 5. La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 7. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.	2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. 5. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e/o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito. 6. Si intendono per: a) locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 7. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 8. La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale ovvero da misurazione diretta. 9. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Art. 5 – Servizio di igiene urbana 1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle	Art. 5 – Scuole statali

normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo. 2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato. 3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini. 4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione, a partire dalla strada servita. 5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio. 6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tari.	1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. 2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del piano economico finanziario che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
Art. 6 – Soggetto attivo del tributo 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.	Art. 6 – Soggetto attivo del tributo 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Casteggio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Art. 7 – Soggetto passivo del tributo 1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. 3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. 4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.	Art. 7 – Soggetto passivo del tributo 1. La Tari è dovuta da coloro che occupano, possiedono o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. 2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. 3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. 4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a dodici mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.	5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a dodici mesi, risultante dal contratto di locazione, comodato o altro titolo giuridico, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie al quale competono i conseguenti adempimenti dichiarativi. 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti 1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. 3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.	Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti 1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. 3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dal presente regolamento. 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo. 5. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non denunciata entro i 90 giorni dall'evento oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo. 6. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini di 90 giorni dalla cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive non prescritte, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.
Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019	Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri

e n. 363/2021 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.

2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i., di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio.

6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

9. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di

determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo **quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti deliberato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).**

2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono **allegate alla delibera di approvazione delle tariffe stesse**. Le tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i., di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio **compresi i costi di smaltimento**.

5. **In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 397/2025 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:**

- **la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025;**

- **dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:**

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

- **la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.**

6. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio.

7. **Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:**

gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di congruaggio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.	- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; - i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. 2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza. 3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa. 4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.	Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del DPR 27/04/1999 n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1 del DPR 27/04/1999 n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/99.
Art. 11 – Numero di occupanti 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone presenti nello stato di famiglia anagrafico al primo gennaio dell'anno di riferimento. 2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.	Art. 11 – Numero di occupanti 1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di emissione del primo avviso di pagamento e, nel caso di multi-emissione nel corso del medesimo anno, anche alla data di emissione dei successivi avvisi di pagamento.

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti. 4. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato: – per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale; – per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che tiene conto forfetariamente di un numero di occupanti pari a 1; 5. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno. 6. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.	2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. 3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti con le modalità indicate nei commi precedenti. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare. 4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (ad esempio, per motivi di studio o di lavoro). Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che il domicilio in luogo diverso dalla residenza per i suddetti motivi sia adeguatamente documentato e che il nucleo familiare sia composto da più di una unità. 5. Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che tiene conto forfetariamente di un numero di occupanti pari a 1, salvo diversa dichiarazione. 6. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno. 7. Nel caso di locazioni temporanee di durata fino a dodici mesi l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti è in capo al proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta. 8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano funzionalmente collegati ad un'utenza domestica si considerano utenze non domestiche. Per poter essere considerati come locali accessori dell'abitazione, con applicazione della sola quota fissa della tariffa prevista per le utenze domestiche, deve essere fornita idonea documentazione dalla quale risulti l'esistenza dell'oggettivo rapporto funzionale rispetto all'unità abitativa. 9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano, in ogni caso, utenze non domestiche se funzionalmente collegate ad utenze non domestiche.
Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla	Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 27/04/1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa. 2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa. 3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie. 4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.	di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 27/04/1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/99.
	Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche (NUOVO) 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato della delibera di approvazione delle tariffe. 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività

	economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Art. 13 – Tributo ambientale 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.	Art. 14 – Tributo provinciale TEFA 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale. 3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.
Art. 14 – Esclusione dal tributo 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. 2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza; c) balconi e terrazze scoperti. 3. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile. 4. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico.	Art. 15 – Esclusioni ed esenzioni dal tributo 1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee, come a titolo esemplificativo: - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e relativi vani, legnaie; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos e simili, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, o di produzione a ciclo chiuso dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - locali privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e non arredati; - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali

5. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino inabitabili e contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati inagibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

6. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

7. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, **gradinate e simili, che restano invece soggette al tributo;**

- **le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, sale di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;**

- **aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;**

- **aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;**

- **zone destinate esclusivamente all'accesso, al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;**

- **aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;**

- **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti non attrezzati e destinati alla sosta breve a servizio dell'attività, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti pertinenziali o accessori alle civili abitazioni;**

- **aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.**

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Infine sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. Sono altresì esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali, compresi quelli destinati ad oratori e luoghi di aggregazione, o le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali destinati ad uso abitativo;

	b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali, nonché i locali concessi in uso ad associazioni del territorio senza scopo di lucro; c) i locali degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi in uso al fine di favorire la continuità dei servizi erogati ai cittadini, nonché la promozione degli eventi sportivi e turistici del territorio; d) i locali dell'area fieristica di proprietà comunale concessi stabilmente in uso, se non diversamente disciplinato dal contratto di locazione, al fine di favorire la promozione degli eventi turistici del territorio.																																														
Art. 15 – Rifiuti speciali 1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal successivo comma per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali. 2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la superficie può essere forfettariamente ridotta delle seguenti percentuali: <table data-bbox="129 916 1102 1401"> <tr> <th>ATTIVITA'</th><th>DETASSAZIONE</th></tr> <tr> <td>Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>Gommisti</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Ambulatori e cliniche veterinarie</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Lavanderie</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Carpenterie e lavorazione ferro</td><td>45%</td></tr> <tr> <td>Supermercati e discount</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Stabilimenti industriali</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Attività di produzione manufatti in cemento</td><td>45%</td></tr> </table> Per eventuali categorie di attività non presenti nella suddetta tabella si può procedere all'applicazione di una riduzione adottando criteri di analogia.	ATTIVITA'	DETASSAZIONE	Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto	40%	Gommisti	25%	Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%	Ambulatori e cliniche veterinarie	10%	Lavanderie	15%	Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	15%	Carpenterie e lavorazione ferro	45%	Supermercati e discount	25%	Stabilimenti industriali	25%	Attività di produzione manufatti in cemento	45%	Art. 16 – Rifiuti speciali 1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, in base alle norme vigenti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la loro tipologia. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal successivo comma per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali. 2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la superficie può essere forfettariamente ridotta delle seguenti percentuali: <table data-bbox="1146 916 2123 1442"> <tr> <th>ATTIVITA'</th><th>DETASSAZIONE</th></tr> <tr> <td>Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>Gommisti</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Ambulatori e cliniche veterinarie</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Lavanderie</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Carpenterie e lavorazione ferro</td><td>45%</td></tr> <tr> <td>Supermercati e discount</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Oli da cucina prodotti nei pubblici esercizi</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Stabilimenti industriali</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Attività di produzione manufatti in cemento</td><td>45%</td></tr> </table>	ATTIVITA'	DETASSAZIONE	Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto	40%	Gommisti	25%	Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%	Ambulatori e cliniche veterinarie	10%	Lavanderie	15%	Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	15%	Carpenterie e lavorazione ferro	45%	Supermercati e discount	25%	Oli da cucina prodotti nei pubblici esercizi	25%	Stabilimenti industriali	25%	Attività di produzione manufatti in cemento	45%
ATTIVITA'	DETASSAZIONE																																														
Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto	40%																																														
Gommisti	25%																																														
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%																																														
Ambulatori e cliniche veterinarie	10%																																														
Lavanderie	15%																																														
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	15%																																														
Carpenterie e lavorazione ferro	45%																																														
Supermercati e discount	25%																																														
Stabilimenti industriali	25%																																														
Attività di produzione manufatti in cemento	45%																																														
ATTIVITA'	DETASSAZIONE																																														
Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto	40%																																														
Gommisti	25%																																														
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%																																														
Ambulatori e cliniche veterinarie	10%																																														
Lavanderie	15%																																														
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	15%																																														
Carpenterie e lavorazione ferro	45%																																														
Supermercati e discount	25%																																														
Oli da cucina prodotti nei pubblici esercizi	25%																																														
Stabilimenti industriali	25%																																														
Attività di produzione manufatti in cemento	45%																																														

La suddetta detassazione viene applicata a decorrere dalla presentazione di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione, ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della superficie imponibile, da cui risulta l'effettiva produzione di rifiuti speciali, la rappresentazione planimetrica delle superfici ove vengono prodotti in via continuativa o nettamente prevalente rifiuti speciali e delle superfici caratterizzate da una produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti urbani. La documentazione comprovante la produzione ed il relativo smaltimento di rifiuti speciali con imprese a ciò abilitate, deve essere annualmente presentata entro il 28 di febbraio dell'anno successivo al fine di conservare il diritto a godere della riduzione di superficie. 3. Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. 4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.	Per eventuali categorie di attività non presenti nella suddetta tabella si può procedere all'applicazione di una riduzione adottando criteri di analogia. La suddetta detassazione viene applicata a decorrere dalla presentazione di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione, ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della superficie imponibile, da cui risulta l'effettiva produzione di rifiuti speciali, la rappresentazione planimetrica delle superfici ove vengono prodotti in via continuativa o nettamente prevalente rifiuti speciali e delle superfici caratterizzate da una produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti urbani. La documentazione comprovante i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici CER ed il relativo smaltimento con imprese a ciò abilitate, deve essere annualmente presentata entro il 28 di febbraio dell'anno successivo al fine di conservare il diritto a godere della riduzione di superficie. 3. Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. 4. Restano soggetti alla Tari i locali delle attività produttive destinati a uffici, servizi, mense e ogni altra superficie analoga che rimangono quindi esclusi dalla detassazione per la produzione di rifiuti speciali.
Art. 16– Esenzione dal tributo 1. Sono esentati dal pagamento del tributo: a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali, nonché i locali concessi in uso ad associazioni del territorio senza scopo di lucro; c) i locali degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi in uso al fine di favorire la continuità dei servizi erogati ai cittadini, nonché la promozione degli eventi sportivi e turistici del territorio; d) i locali dell'area fieristica di proprietà comunale concessi in uso, se non diversamente disciplinato dal contratto di locazione, al fine di favorire la promozione degli eventi turistici del territorio. 2. I Comuni possono deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle indicate nel presente articolo che dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.	
Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:	Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari:

a) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare), risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità documentata da copia dei registri corrispettivi. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali; b) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi; c) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore agli 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. 2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia. 3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. 4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.	- per la sola parte variabile, è ridotta del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare), risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità documentata da copia dei registri corrispettivi. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali. - sia per la parte variabile che la parte fissa, è ridotta nel modo seguente: a) di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; b) del 50% per le aree scoperte e tettoie destinate ad uso parcheggio attrezzato per sosta prolungata; c) del 90% per le aree scoperte adibite a deposito di automezzi in genere destinati alla vendita; d) al 40% ove il servizio di raccolta, limitatamente alle frazioni carta, plastica, umido ed indifferenziato secco, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero il loro punto di conferimento più vicino disti ad una distanza superiore agli 800 metri calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Esse si applicano dalla data in cui si verificano i requisiti di fruizione, purché dichiarati e documentati nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in mancanza, decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. 3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10% a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti di seguito dettagliati: a) il richiedente deve disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto; b) essere in possesso di contenitore chiuso areato (compostiera) studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio;	Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10% a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti di seguito dettagliati: a) il richiedente deve disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto; b) essere in possesso di contenitore chiuso areato (compostiera) normalmente in commercio, studiato per fare compostaggio in piccoli giardini;

c) contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto, non tessuto o telo di iuta, di forma cilindrica dotato di coperchio alla sommità per l'introduzione del materiale da compostare. 2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza. 3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente. 4. La riduzione spetta al nucleo familiare dell'avente diritto ed intestatario della posizione Tari, ed è valevole per un solo nucleo familiare ovvero per un'unica posizione contributiva. Il beneficio, pur riconosciuto al nucleo familiare dell'avente diritto, non si trasmette nel caso in cui l'avente diritto venga a mancare (esempio decesso, emigrazione ecc.). La riduzione non spetta se l'avente diritto non è residente nel territorio comunale. 5. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.	c) contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto, tessuto non tessuto o telo di iuta, di forma cilindrica dotato di coperchio alla sommità per l'introduzione del materiale da compostare. 2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza. 3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi. 4. La riduzione spetta al nucleo familiare dell'avente diritto ed intestatario della posizione Tari, ed è valevole per un solo nucleo familiare ovvero per un'unica posizione contributiva. Il beneficio, pur riconosciuto al nucleo familiare dell'avente diritto, non si trasmette nel caso in cui l'avente diritto venga a mancare (esempio decesso, emigrazione ecc.). La riduzione non spetta se l'avente diritto non è residente nel territorio comunale. 5. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.																
	Art. 19 – Bonus sociale rifiuti 1. Il bonus sociale rifiuti e le relative modalità applicative sono disciplinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con erogazione del bonus solo in relazione a un addebito della Tari a un membro del nucleo familiare agevolabile. 2. Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, per annualità precedenti, il bonus sociale rifiuti è trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento; tale sollecito deve essere effettuato tramite posta elettronica certificata ovvero per raccomandata, entro i termini di prescrizione del credito.																
Art. 19 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti 1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver smaltito in proprio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. 2. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa. Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione: <table border="1" data-bbox="129 1310 1099 1474"> <thead> <tr> <th>QUANTITATIVI</th><th>PERCENTUALE RIDUZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a kg. 10.000</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000</td><td>20%</td></tr> </tbody> </table>	QUANTITATIVI	PERCENTUALE RIDUZIONE	fino a kg. 10.000	10%	Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%	Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%	Art. 20 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti 1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver smaltito e avviato al riciclo in proprio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. 2. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa. Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione: <table border="1" data-bbox="1144 1310 2114 1474"> <thead> <tr> <th>QUANTITATIVI</th><th>PERCENTUALE RIDUZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a kg. 10.000</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000</td><td>20%</td></tr> </tbody> </table>	QUANTITATIVI	PERCENTUALE RIDUZIONE	fino a kg. 10.000	10%	Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%	Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%
QUANTITATIVI	PERCENTUALE RIDUZIONE																
fino a kg. 10.000	10%																
Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%																
Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%																
QUANTITATIVI	PERCENTUALE RIDUZIONE																
fino a kg. 10.000	10%																
Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%																
Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%																

Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000	25%
Oltre kg. 25.000	30%

Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all'ufficio Tributi, entro il 10 maggio di ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all'anno precedente:

- Copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno d'imposta precedente;
- Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale.
- Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell'anno precedente.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, compresi i rifiuti indifferenziati, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 3 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 20 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19, comma 3, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati, devono darne comunicazione preventiva all'ufficio tributi del Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;

Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000	25%
Oltre kg. 25.000	30%

3. Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro il 10 maggio di ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all'anno precedente:

- Copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, **riportanti la tipologia** e la quantità dei rifiuti urbani avviati **al riciclo** nel corso dell'anno d'imposta precedente **distinti per codice EER**;
- Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale;
- **Dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti, distinti per codice EER**;
- Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell'anno precedente.

4. **La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.**

Art. 21 – Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. **Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, compresi i rifiuti indifferenziati, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.**

2. **Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore a due anni, Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.**

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al **presente articolo** e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati, devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune a mezzo PEC entro il 30 **settembre** di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

f) il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. 3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico. 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'ufficio tributi del Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. 6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare all'ufficio tributi tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7. 7. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.	4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO; e) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti); f) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione; g) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers; h) copia dell'accordo contrattuale con il soggetto incaricato ad effettuare l'attività di recupero di tutte le tipologie di rifiuto. 5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti entro il termine del 30 settembre, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. 6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico. 7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'ufficio Tributi del Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dall'anno successivo. 8. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destinazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. 9. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC, e deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
---	---

	d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, complessivamente prodotti desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, con riferimento all'anno precedente e risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dovrà essere allegata alla documentazione di cui al presente comma; e) i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
Art. 21– Mancato o irregolare svolgimento del servizio 1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio. 3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea. 4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per	Art. 22 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio 1. Per mancato o irregolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, inteso complessivamente in tutte le sue frazioni quali carta, plastica, umido e secco indifferenziato, si intende l'interruzione prolungata nella gestione della raccolta dei rifiuti urbani da parte del gestore rispetto agli standard stabiliti dal contratto di servizio o dalla carta dei servizi. 2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Comune, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20% in relazione alla durata del servizio irregolare. 3. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 4. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio. 5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente riconosciuto dall'autorità sanitaria, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di

lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.	una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti.
Art. 22 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. 2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo. 3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica. 4. La denuncia deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza; - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto; b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato. 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori. 6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.	Art. 23 – Denuncia di inizio occupazione, di variazione e di cessazione 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, a mezzo posta, via e-mail/Pec o mediante sportello fisico o sportello online, compilando l'apposito modulo scaricabile del sito internet del Comune predisposto dall'Ufficio Tributi competente, entro 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. 2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. 3. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. 4. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la modifica. 5. La denuncia deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza; - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto; b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato. 6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'Ufficio Tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori. 7. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. 8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, PEC, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario. 8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile. 9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere: - PER LE UTENZE DOMESTICHE: a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento; b) il numero di codice fiscale; c) il numero degli occupanti l'abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune; d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile; e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione; f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto; g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente; h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa; i) l'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo; j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione. - PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali; b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;	9. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica mail/pec; b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti; e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000; g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica; b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne fornendo apposita planimetria in scala; e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore; f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. h) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione. 10. Le dichiarazioni di variazione del tributo che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta
---	--

d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza); e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.; f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti; g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala; h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione; i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto; j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente; k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore; l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione; 10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.	la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 11. Le dichiarazioni di cessazione del servizio devono essere presentate all'Ufficio Tributi entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione a mezzo posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico o online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, allegando idonea documentazione (chiusura utenze, cessazione contratto di locazione, atto di vendita...). 12. In caso di decesso, gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione nei termini indicati ai commi precedenti del presente articolo. 13. In caso di cessazione dell'utenza, l'utente deve concordare con l'Ufficio tecnico comunale la restituzione delle dotazioni ricevute: i contenitori per la raccolta indifferenziata e/o la tessera elettronica, per le utenze domestiche; tutte le attrezzature fornite per la raccolta differenziata e indifferenziata, per le utenze non domestiche. 14. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 4 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. 15. Le dichiarazioni (inizio, variazione e cessazione occupazione) devono essere regolarmente sottoscritte. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, le dichiarazioni devono essere comunque sottoscritte, anche con firma digitale. In caso di firma autografa è necessario allegare un documento d'identità del sottoscrittore. 16. L'Ufficio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dagli uffici comunali o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.
Art. 23 – Modalità di determinazione della superficie imponibile 1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.	Art. 24 – Modalità di determinazione della superficie imponibile 1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. 3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente. 4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.	2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. 3. A fronte di tale disposizione, ove l'Ufficio Tributi riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Ufficio Tributi competente. 4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Ufficio Tributi, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale dell'ufficio Tributi non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.
Art. 24 – Tributo giornaliero di smaltimento 1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata. 2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%. 4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.	Art. 25 – Tributo giornaliero di smaltimento 1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata. 2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente. 3. La tariffa giornaliera del tributo, commisurata per ogni metro quadrato di superficie occupata per giorno di occupazione, è determinata per ciascuna categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%; resta salva la facoltà del soggetto passivo di richiedere l'applicazione della tariffa annuale.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, il cui importo deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero direttamente al Comune.	4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone. 7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo. 8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Art. 25 – Riscossione della Tari 1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto. 2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali. 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento. 5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune. 6. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per	Art. 26 – Riscossione della Tari 1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto. 2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali. 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate dalla Giunta Comunale e comunque a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'Ufficio Tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento. 5. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'Ufficio Tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.	
Art. 26 – Minimi riscuotibili 1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.	Art. 27 – Minimi riscuotibili 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad Euro 12,00 per anno d'imposta. 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi, sanzioni e spese di notifica/riscossione, eventualmente anche riferiti a più periodi d'imposta, sia inferiore ad Euro 20,00. 3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
Art. 27 – Sgravio o rimborso del tributo 1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente. 2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro centottanta giorni. 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di versamento della somma non dovuta.	Art. 28 – Rimborsi e Compensazioni 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. 3. Le somme da rimborsare possono essere compensate d'ufficio con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di tassa sui rifiuti, ovvero su richiesta del contribuente con gli importi dovuti dal medesimo a titolo di altre entrate tributarie. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di compensazione. 4. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 24 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. 5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ai limiti minimi di cui all'art. 27 del presente regolamento.
Art. 28 – Funzionario responsabile 1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.	Art. 29 – Funzionario responsabile 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 29 – Mezzi di controllo 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso	Art. 30 – Mezzi di controllo 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004. 3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.	ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004. 3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
Art. 30 – Sanzioni 1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 della L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie. 2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti: - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di tardivo versamento effettuato tra il quindicesimo giorno e il novantesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del tributo versato tardivamente; - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.	Art. 31 – Sanzioni ed interessi 1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 173/2024 e dalle ulteriori norme per tempo vigenti. 2. Sulle somme dovute, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali. 3. In tema di ravvedimento operoso si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 31 – Contenzioso 1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17bis, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria.	Art. 32 – Contenzioso 1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di Giustizia tributaria competente.
Art. 32 – Normativa di rinvio	Art. 33 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. n. 147/2013, del D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria. 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.	1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. n. 147/2013, del D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria. 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
Art. 33 – Norme abrogate 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.	
Art. 34 – Efficacia del Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2022.	Art. 34 – Efficacia del Regolamento 1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026.